



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

Rep. 4569
16

CU

Il Tribunale di Bari, composto dai seguenti Sigg.ri Magistrati:

- 1) Dott.ssa Raffaella Simone Presidente
- 2) Dott.ssa Pasculli Rosa Giudice
- 3) Dott. Michele De Palma Giudice est.

riunito in Camera di Consiglio e sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare, in corso di causa, in sede di reclamo n. 994/2016 r.g. ex artt. 669-terdecies e 624 c.p.c.

TRA

Securitisation Services spa, in nome e per conto della BNT Portfolio SPV srl, con l'Avv. P. Canonico

 **- RECLAMANTE -**

De Carlo Paolo, con l'Avv. P. Bagordo

- RECLAMATO -

Con ricorso ex artt. 669-terdecies e 624 c.p.c. la Securitisation Services spa, in nome e per conto della BNT Portfolio SPV srl, ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 30.12.2015, dep. il 12.1.2016, con la quale è stata accolta l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. proposta dal debitore De Carlo Paolo nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 572/12 (riunita la n. 19/13) r.g.e., contestando l'usurarietà degli interessi relativi al mutuo stipulato in data 27.9.2007 con la Banca della Nuova Terra spa (per cui ha agito in via esecutiva l'odierna reclamante) e al mutuo stipulato in data 12.10.2010 con la BCC di Alberobello e Sammichele di Bari s.c. a r.l. sul quale il G.e. non si sarebbe pronunciato.

De Carlo Paolo costituendosi ha eccepito il difetto di *ius postulandi* per illeggibilità della firma posta in calce alla procura alle liti e ha chiesto comunque il rigetto del reclamo, ribadendo che per entrambi i mutui l'usurarietà degli interessi pattuiti impedisce l'esigibilità del credito e quindi la decadenza dal beneficio del termine poiché le somme versate sono sufficienti ad estinguere le rate di mutuo con riferimento alla sorte capitale maturata fino alla data in cui le banche hanno dichiarato

ppv

di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Infatti, quanto al mutuo stipulato con la Banca della Nuova Terra spa, sulla base della perizia di parte prodotta, già il tasso di mora pattuito (8,37%) è superiore a quello c.d. soglia vigente al momento della stipula del contratto di 8,37%, usuraietà del tasso che lievita se si tiene conto di tutte le altre spese e commissioni, tra cui quella per estinzione anticipata pari al 3% del finanziato durante il preammortamento e al 2% del residuo durante l'ammortamento. Anche in ordine al mutuo stipulato con la di BCC di Alberobello e Sannicchiele di Bari s.c. a r.l., sulla base della perizia di parte prodotta, già il tasso di mora pattuito (6,492%) è superiore a quello c.d. soglia vigente al momento della stipula del contratto di 3,90%, usuraietà del tasso che lievita se si tiene conto di tutte le altre spese e commissioni, tra cui la polizza assicurativa obbligatoria.

La società reclamante (che, si ricorda, ha agito in via esecutiva riguardo al mutuo della Banca della Nuova Terra spa) ha contestato che ai fini del computo dell'usuraietà degli interessi si debba tenere conto degli interessi moratori e della penale per estinzione anticipata. Ha inoltre invocato la c.d. clausola di salvaguardia.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di *ius postulandi* per illeggibilità della firma posta in calce alla procura alle liti poiché la firma del soggetto che ha conferito tale procura è sì illeggibile, ma è stata sottoscritta dal "Consigliere delegato" che dalla visura camerale in atti della società reclamante si desume avere il potere di conferire detta procura e che è uno dei due soggetti tra i due consiglieri delegati ivi indicati.

Venendo al merito, il reclamo va rigettato per quanto di ragione.

Secondo una certa opzione interpretativa, seguita anche nella giurisprudenza di merito, la funzione sanzionatoria e risarcitoria degli interessi moratori, che li distingue dagli interessi corrispettivi aventi prettamente una funzione remunerativa, induce ad una esclusione degli stessi dal rispetto del c.d. tasso soglia, tenuto anche conto del fatto che la loro applicazione è eventuale. Tanto più che altri rimedi (artt. 1344 e 1384 c.c.) presidiano un equilibrato bilanciamento degli impegni assunti dal mutuatario.

Non si può tuttavia trascurare che, ancorché agli interessi moratori venga assegnata dall'ordinamento una funzione sanzionatoria all'inadempimento del debitore, ciò non di meno il ritardo colpevole non può giustificare un'obbligazione eccessivamente onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge n. 106/1998. È vero che la mora non rientra nell'ambito fisiologico dell'operazione di finanziamento, avendo un carattere eventuale, ma è altrettanto vero che la stessa legge n. 108/96 tende ad assicurare una copertura completa dall'usura, estesa a tutti i costi dell'operazione di credito: dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali.

no/

2

La riforma in materia intervenuta con la menzionata legge n. 106/1998 (che ha inciso, in particolare, sull'art. 1815 c.c. e sull'art. 644 c.p.) ha assimilato l'usura penalmente rilevante (cioè la c.d. usura presunta: art. 644 co. 1 e co. 3, primo periodo, c.p.) con l'usura pecuniaria ad interessi di cui all'art. 1815 c.p., prevedendo un'omogeneità del fenomeno sul piano penale e su quello civile. Pertanto, per determinare il tasso di interesse usurario non si può non tenere conto di quanto disposto dall'art. 644 co. 4 c.p. a tenore del quale: *"Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*.

Si aggiunga che l'art. 1, co. 1 del d.l. n. 394/00 convertito poi nella legge n. 24/2001, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., dispone che *"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*. Pertanto, è il legislatore che, anche nell'ambito di questa norma, espressamente chiarisce che nello stabilire l'usurarietà o meno del contratto occorre tenere conto degli interessi dovuti a qualsiasi titolo (significativamente, il testo della relazione governativa di presentazione al Parlamento del d.l. n. 394/2000, contiene un'ulteriore esplicitazione della volontà del legislatore: *"L'articolo fornisce al comma 1 l'interpretazione autentica dell'art. 644 C.P. e dell'art. 1815 comma secondo c.c.. Viene chiarito che quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio) il momento al quale riferirsi per verificare l'eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile è quello della conclusione del contratto a nulla rilevando il pagamento degli interessi"*).

Alla luce di tale panorama normativo, per la giurisprudenza di legittimità e una parte rilevante della giurisprudenza di merito (tra le altre, Trib. Torino, sez. I, 14.5.2015 e 10.6.2014; Trib. Bari 1.12.2014) anche gli interessi di mora sono soggetti al rispetto delle soglie d'usura. La Cassazione, in particolare, ha precisato che ai fini della determinazione del tasso usurario, il raffronto col tasso soglia va fatto riguardo agli interessi promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo anche di interessi moratori (così Cass. nn. 602 e 603 del 2013 e Cass. n. 350/2013; si noti che l'orientamento della Suprema Corte, per cui gli interessi moratori sono comunque assoggettati alla normativa antiusura, è costante, si vedano infatti le meno recenti Cass. n. 5286/2000; Cass. n. 14899/2000; Cass. n. 5324/2003; v. anche Corte Cost., n. 29/2002, secondo cui è "plausibile l'assunto" che gli interessi di mora siano assoggettati alla normativa antiusura).

Inoltre, va osservato che la rilevanza degli interessi moratori ai fini del computo del c.d. tasso soglia non trova un ostacolo nel fatto che essi non concorrono a determinare il TEGM (ossia il tasso

hen

3

effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo sulla base del quale si determina il c.d. tasso soglia), il che induce taluni a ritenere irragionevole immaginare che si possa giudicare usurario un tasso di interesse moratorio mettendolo a confronto con un parametro (il c.d. tasso soglia) costruito senza tener conto di quel tipo di interesse. Infatti, come osservato in dottrina, la mancata considerazione del tasso degli interessi moratori tra gli elementi da considerare ai fini della determinazione del TEGM si spiega in considerazione del fatto che tener conto di tale misura, anziché solo di quella degli interessi corrispettivi, innalzerebbe sensibilmente il livello del TEGM e quindi il c.d. tasso soglia, rendendo più rara l'eventualità che il cliente possa invocare l'usurarietà, quanto meno con riferimento all'ipotesi di uno sviluppo fisiologico del rapporto nel corso del quale siano venuti in rilievo i meri interessi corrispettivi. Ciò appare irragionevole, considerato che l'applicazione dei tassi moratori nei singoli concreti rapporti contrattuali è meramente eventuale.

Del resto, il fatto che il c.d. tasso soglia sia fissato in una misura sensibilmente superiore a quella del TEGM (il 50% in più, secondo la previsione originaria; il 25% in più, con un ulteriore margine aggiuntivo di 4 punti percentuali, secondo la previsione attuale) serve proprio a tener conto di variabili inerenti al singolo rapporto, variabili tra le quali ben potrebbe rientrare anche l'inadempimento e la connessa applicazione degli interessi moratori convenzionalmente pattuiti.

Quanto fin qui esposto, induce dunque a ritenere che ai fini della determinazione del TAEG (cioè del tasso annuo effettivo globale inerente al singolo rapporto) si devono considerare tutti i costi, anche solo potenziali, del finanziamento, tra cui deve quindi farsi rientrare anche la commissione o penale di estinzione anticipata.

Tale commissione costituisce un onere eventuale inerente l'erogazione del credito, ma, come visto, l'art. 644 c.p. stabilisce che nel calcolo del tasso di interesse effettivo vadano inclusi tutti gli oneri a carico della parte finanziata collegati al credito tra i quali anche quelli che intervengono solo in circostanze eventuali e non prevedibili nel momento di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, come appunto la penale o la commissione per estinzione anticipata. Dunque, l'onere per estinzione anticipata deve computarsi nel TAEG così come si computano altri oneri eventuali, seppure aventi diversa natura, quali gli interessi moratori di cui si è detto.

Dal superamento del tasso soglia, discende, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., non solo la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi, espressamente comminata, ma anche la sanzione civile della gratuità del contratto, non essendo dovuti interessi *tout court*. Tale soluzione, che si contrappone a quella, pure sostenuta nella giurisprudenza di merito, per cui la nullità della pattuizione degli interessi di mora non coinvolge la clausola degli interessi corrispettivi, sicché questi ultimi sono dovuti perché pattuiti in misura inferiore al tasso usurario, si giustifica per il fatto

che il legislatore con la riforma intervenuta con la legge n. 108/1996 ha inteso prevedere quale sanzione a carico del mutuante la non debenza degli interessi in aggiunta alla nullità della clausola usuraria (a prescindere dal fatto che questa riguardi i soli interessi moratori ovvero quelli corrispettivi). D'altronde, il comma secondo dell'art. 1815 c.c. prevedeva che nel caso fossero stati convenuti interessi usurari "la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti nella misura legale", sicché l'intenzione del legislatore di inasprire la conseguenza della usurarietà degli interessi, passando cioè dalla debenza degli interessi legali a quella della non debenza di interessi, verrebbe tradita seguendo la suddetta tesi poiché mentre prima della riforma erano dovuti gli interessi legali oggi sarebbero dovuti gli interessi corrispettivi, di norma maggiori rispetto ai primi.

Quanto infine alla c.d. clausola di salvaguardia (art. 7 del mutuo stipulato con la Banca della Nuova Terra spa), essa è riferita esclusivamente agli interessi moratori, sicché non esclude che, tenuto conto degli altri oneri economici a carico del cliente, il contratto debba ritenersi usurario, con conseguente gratuità dello stesso.

Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.

Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00.

P.Q.M.

- Rigetta il reclamo.

- Condanna la Securitisation Services spa, in nome e per conto della BNT Portfolio SPV srl, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Pierpaolo Bagordo che liquida in euro 7.795,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;

- Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico di parte reclamante, dell'obbligo di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 e manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso, il 3.6.2016, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Bari, Seconda Sezione Civile, composto dai suindicati Sigg.ri Magistrati componenti del Collegio Giudicante.

Il Giudice est.

TRIBUNALE DI BARI
Deposito in Cancelleria
05/06/16
Bari,
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(dott.ssa Daniela Carlucci)

5

Il Presidente